

CONTRATTO DI APPALTO PUBBLICO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Fornitura annuale di tamponi antigenici rapidi covid-19 per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

CIG 94032417F2

= Da una parte:

- AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI (di seguito nominata per brevità "Azienda"), con sede legale in Sassari, Viale San Pietro, n. 10 - Palazzo Bompiani - C.F/P. IVA 02268260904, nella persona del Direttore della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi:

= [REDACTED], [REDACTED] per la carica domiciliato presso la sede dell'Azienda, munito dei necessari poteri giusta delega alla firma conferita con nota del Direttore Generale, Dott. [REDACTED], PG/2022/18205 del 17 novembre 2022, agli atti dell'Azienda.

= Per l'altra parte:

- ARDEA S.R.L., (di seguito nominata per brevità "Contraente"), con sede legale in Sassari, Via Carlo Felice n. 33, Partita Iva, Codice Fiscale e Numero di Iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sassari 02327160905, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, REA n. SS-166088, in persona del sig.:

= [REDACTED], nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società e che interviene ed agisce in nome e per conto della suddetta nella sua qualità di Amministratore e Rappresentante dell'Impresa, munito, pertanto, dei necessari poteri.

Detti soggetti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente atto

PREMETTONO CHE

- a) in esecuzione della Deliberazione a contrarre n. 769 del 20 settembre 2022, l'Azienda, in qualità di Stazione Appaltante, autorizzava la procedura aperta da espletarsi mediante l'utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura annuale di tamponi antigenici rapidi covid-19 ed approvava, contestualmente, tutti gli atti di gara;
- b) con Deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 7 febbraio 2023, l'Azienda disponeva l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore dell'operatore Ardea S.r.l.
- c) detta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, veniva comunicata alla Contraente, giusto Prot. PG/2023/5288 in data 28 marzo 2023, in atti;
- d) con nota PG/2023/6268 del 14 aprile 2023, il RUP attestava l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ex art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 a seguito della verifica del possesso

dei requisiti ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, dichiarati in sede di gara dalla Contraente, con esito positivo, invitando quest'ultima a presentare tutta la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;

e) con PEC, acquisita agli atti della Struttura con PG/2023/6786 del 26 aprile 2023, la Contraente presentava la documentazione richiesta, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva, costituita, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di polizza fideiussoria, emessa in data 20 aprile 2023 dalla Revo Insurance S.p.A., e la dichiarazione resa ai sensi del D.P.C.M. n. 187 dell'11 maggio 1991.

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti sopra rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 (Premesse e norme regolatrici)

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, anche quando non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manife-

stazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con la Contraente relativamente alle attività e prestazioni contrattuali. In particolare:

- dal Capitolato Speciale Prestazionale, unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A" e le cui norme si intendono qui interamente riportate;

- dall'Offerta Economica presentata in sede di gara, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B";

- dall'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, richiamata nel presente atto mediante la Relazioni Tecniche per far parte integrante e sostanziale del presente atto, pur non materialmente allegata;

- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

- dal Codice Civile.

In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel contratto e quanto disposto nel Capitolato o quanto dichiarato dalla Contraente in sede di offerta, a prevalere sarà l'interpretazione estensiva e/o più favorevole all'Azienda. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato, fatto comunque salvo il caso

in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'Azienda, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato.

ART. 2 (Oggetto del contratto)

L'Azienda, come sopra rappresentata, affida alla Contraente, che, come sopra rappresentata, dichiara di assumerlo con l'organizzazione dei mezzi necessari ed assumendosene, altresì, la gestione a proprio rischio senza riserva alcuna, l'appalto relativo alla fornitura annuale di tamponi antigenici rapidi covid-19, così come descritta nel Capitolato Speciale Prestazionale e nell'Offerta Economica presentata dalla Contraente, da intendersi ancora una volta qui richiamati per fare parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 3 (Valore del contratto)

Il valore del presente contratto e quindi il corrispettivo massimo dovuto alla Contraente per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni è pari ad euro 1.782.000,00, (un milione settecentottantaduemila virgola zero zero), iva esente, come dettagliatamente indicato e descritto nell'offerta economica presentata dalla Contraente, da intendersi ancora una volta qui richiamata per fare parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 4 (Durata del contratto)

Il periodo di durata contrattuale è di 1 (uno) anno con decorrenza dal primo ordinativo emesso dalla SC Farmacia.

ART. 5 (Esecuzione delle prestazioni e DEC)

L'appalto viene concesso dall'Azienda ed accettato dalla Contraente sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni e modalità previste nella documentazione di gara. La Contraente, in particolare, si impegna ad eseguire tutte le prestazioni descritte nel presente contratto con le caratteristiche tecniche, qualitative, quantitative e modalità dettagliatamente stabilite nella Lettera di Invito e relativo allegato, le cui norme relative agli oneri ed obblighi a carico di quest'ultima si intendono qui integralmente richiamate, e nell'Offerta Economica presentata in sede di gara.

L'Azienda dichiara di aver provveduto alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto con Deliberazione n. 132 del 7 febbraio 2023, individuato nella Prof.ssa Caterina Serra, alla quale è affidata l'attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Ai sensi del D.M. 49 del 7 marzo 2018, tutte le prestazioni previste in appalto sono soggette al potere di ingerenza, vigilanza e controllo a quest'ultimo conferito.

ART. 6 (Obblighi generali del Fornitore)

La Contraente dovrà ottemperare, per quanto di propria competenza, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che fossero emanate nel periodo considerato relativamente a materiali da fornire, a sicurezza e igiene del lavoro e in genere in materia di

trattamento e tutela dei lavoratori. La Contraente si obbliga:

a) ad osservare e a fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; b) ad applicare e a fare applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende di comparto e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si esegue l'appalto in oggetto. La Contraente, inoltre, rimane obbligata ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro. La Contraente dovrà rispettare integralmente la disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La mancata osservanza di uno qualsiasi degli obblighi a carico della Contraente in materia di prevenzione infortuni, assicurazioni sociali, contratti collettivi di lavoro e degli altri obblighi sopra citati, dà diritto all'Azienda di risolvere il presente contratto. La Contraente assume ogni responsabilità per danni alle persone, sia terzi che propri dipendenti, e alle cose che dovessero verificarsi in conseguenza della esecuzione delle prestazioni, dei lavori e delle forniture previste dal presente contratto, tenendo perciò sollevata e indenne l'Azienda da qualsiasi pretesa o molestia al riguar-

do venisse ad essa mos

ART. 7 (Risoluzione del contratto)

Il contratto d'appalto può essere risolto in tutti i casi indicati nell'art. 17 del Capitolato Speciale Prestazionale, che si intende qui richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, oltre che negli altri casi specificamente indicati nei documenti di gara.

ART. 8 (Penalità)

Le penali sono previste nell'art. 17 del Capitolato Speciale Prestazionale e si intendono qui richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 9 (Diritto di recesso)

L'Azienda, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicare all'Appaltatore con PEC.

In tal caso l'Azienda sarà tenuta al pagamento dei soli servizi eseguiti e ritenuti regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestati dal verbale di verifica.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante.

Il contratto, dunque, si risolve dopo 20 (venti) giorni dalla

comunicazione, con la quale questa Azienda comunica la sua intenzione di avvalersi della clausola di recesso concordata, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1373 del Codice Civile.

ART. 10 (Garanzia definitiva)

A tutela dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, la Contraente ha prestato una garanzia definitiva pari ad un importo di euro 89.100,00 (ottantanovemila cento virgola zero zero), mediante la stipula di polizza fideiussoria n. 1979487 con la società Revo Insurance S.p.A. in data 20 aprile 2023 e resa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 in favore dell'Azienda. La fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore, rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore; la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

ART. 11 (Subappalto)

La Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

ART. 12 (Designazione dell'operatore economico aggiudicatario-appaltatore come Responsabile del Trattamento dei dati personali)

Il Contraente è nominato dal Titolare (Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, nella persona del Legale Rappresentante *pro tempore*), ai sensi dell'art 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) Responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali previste per l'esecuzione del contratto principale in essere tra le parti, definendo gli obblighi delle medesime parti in materia di tutela dei dati personali. Il Data Processing Agreement sottoscritto dalle parti fa parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non materialmente allegato.

Art. 12 bis (Informativa sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento)

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018, l'Azienda, quale Titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o, comunque, raccolti a tale scopo, nonché forniti ai fini della conclusione del presente contratto informa la

Contraente, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene prevalentemente mediante strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Contraente dichiara di aver preso visione dell'Informativa pubblicata sul sito istituzionale dell'Azienda al seguente url:

https://www.ousassari.it/documenti/11_192_20190408092252.pdf

ed esprime il proprio consenso al predetto trattamento.

ART. 13 (Fatturazione e termini di pagamento)

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valide. Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo accertamento, da parte dell'Azienda, della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni contrattuali e previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Ogni somma che a causa della mancata produzione della certificazione di cui sopra non venga corrisposta dall'Azienda non

produrrà alcun interesse.

L'obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sempre domiciliata presso il Tesoriere dell'Azienda; per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico i tempi ulteriori per l'incasso rispetto a quelli di emissione del mandato presso il Tesoriere non sono computabili nei termini di pagamenti. Il CIG deve essere indicato negli strumenti di pagamento e nelle fatture al fine della liquidazione delle stesse. Le fatture devono contenere gli estremi del provvedimento dell'Azienda. La fatturazione deve essere emessa secondo quanto disposto dalla normativa vigente, legge di stabilità 2015 in materia di applicazione dell'Iva nelle operazioni effettuate con Enti Pubblici, ossia devono avvenire con il sistema dello "Split Payment". La fattura emessa a favore di questa Azienda deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico. Il codice univoco ufficio (IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni) assegnato alla Azienda è il seguente:

- *Uff_Fattura PA*
- *Codice Fiscale:02268260904*
- *Codice IPA: UFBW7M.*

La fattura dovrà indicare obbligatoriamente il numero di ordine NSO.

ART. 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

La Contraente dichiara di assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., a

pena di nullità assoluta del presente contratto. La Contraente ha comunicato, con dichiarazione agli atti del procedimento, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente procedura e le persone incaricate ad operare su questo.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Azienda dichiara che il Codice Identificativo Gara è **94032417F2**.

La Contraente si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

La Contraente si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti (fermo restando il divieto di subappalto) venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Contraente o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ANAC e alla Prefettura di Sassari. L'Autorità verificherà che nei sub-contratti

sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai sub-contratti, la Contraente, si obbliga a trasmettere all'Autorità competente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Autorità si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

ART. 15 (Codice di comportamento)

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di Comportamento dell'Azienda, adottato con DDG n. 504 del 24/12/2015 e aggiornato con Deliberazione n. 1291 del 30/12/2022, la Contraente e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano,

pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici. Per quanto sopra, la Contraente, in persona del Legale Rappresentante, dichiara di averne preso visione prima della sottoscrizione del presente contratto.

ART. 16 (Clausola anti pantouflage)

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012 e dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, la Contraente, in persona del Legale Rappresentante, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

ART. 17 (Spese e registrazione)

Il Fornitore è tenuto al pagamento di tutti gli oneri contrattuali, nessuno escluso (spese di bollo, registro, trascrizioni, copie, ecc.). Il presente contratto è stipulato per scrittura privata e, in caso d'uso, sarà registrato a spese del richiedente.

ART. 18 (Firma digitale)

Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizza-

to.

ART. 19 (Domicilio della Contraente)

A tutti gli effetti del presente contratto, la Contraente elegge domicilio in Sassari, Via Carlo Felice n. 33, indirizzo di posta elettronica certificata: ardea@arubapec.it. Le notifiche o intimazioni saranno effettuate, a discrezione dell'Azienda, all'indirizzo Pec sopra indicato o a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo sopra indicato, dati dichiarati dalla Contraente.

ART. 20 (Foro competente)

Le eventuali controversie relative al presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Sassari. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 21 (Clausola finale)

Il presente contratto e tutti i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

La Contraente dichiara, pertanto, di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, dichiarando che quanto da

esso risulta definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento; dichiara, altresì, di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione finalizzata alla formulazione della propria accettazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., i Componenti, nella loro predetta qualità, dichiarano di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiarano di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito riportate: ART. 6 (Obblighi generali del Fornitore), ART. 7 (Risoluzione del contratto), ART. 8 (Penalità) ART. 9 (Diritto di recesso), ART. 12 (Designazione dell'operatore economico aggiudicatario-appaltatore come Responsabile del Trattamento dei dati personali), ART. 17 (Spese e registrazioni), ART. 20 (Foro competente), ART. 21 (Clausola finale).

ART. 21 (Documenti contrattuali)

Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto e dello stesso risulta farne parte integrante il Capitolato Speciale Prestazionale e allegato.

Fanno, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell'Azienda- Stazione Appaltante - i seguenti documenti:

1. Deliberazione del Direttore Generale 769 del 20 settem-

bre 2022;

2. Deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 7 febbraio

2023;

3. Comunicazione di aggiudicazione Prot. PG/2023/5288 in data

28 marzo 2023;

4. Comunicazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione

PG/2023/6268 del 14 aprile 2023;

5. relazione tecnica,

6. garanzia definitiva;

7. dichiarazione resa ai sensi del D.P.C.M. n. 187

dell'11/05/1991;

8. Data processing Agreement;

9. Patto di integrità;

10. DGUE.

Il presente atto, redatto in forma elettronica, e relativi al-

legati occupano 47 (quarantasette) facciate.

Ardea S.r.l.

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Documento firmato digitalmente



CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

**FORNITURA ANNUALE DI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID 19 PER LE
ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI. Importo a
base d'asta annuale, proroga tecnica semestrale inclusa, € 2.673.000,00 (oltre
I.V.A. nella misura di legge)**

Criterio di aggiudicazione: del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.



Indice

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA	3
ART. 2 – DURATA DELLA FORNITURA	4
ART. 3 - QUANTITA'	4
ART. 4 - PREZZI BASE D'ASTA	5
ART. 5 - REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI.....	5
ART. 6 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	6
ART. 7 – REQUISITI DEI FORNITORI	6
ART. 8 - CONSEGNE	7
ART. 9 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO	8
ART. 10 - CONTROLLO SULLA MERCE	8
ART. 11 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK	8
ART.12. QUALITÀ DEI PRODOTTI FORNITI	13
ART. 13 - COLLAUDO – RESPONSABILITÀ PER VIZI NON RILEVATI IN FASE DI COLLAUDO	14
ART. 14 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	16
ART. 15 - SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA	17
ART. 16 - TEMPISTICHE DI INTERVENTO IN GARANZIA IN CASO DI GUASTO	19
ART. 17 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	19
17.3. Modalità di applicazione delle penalità	22
ART. 18 - PRESENTAZIONE FATTURA E MODALITÀ PAGAMENTI.....	22
ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI.....	23



ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato Speciale Prestazionale disciplina le modalità relative alla Fornitura annuale di n. 180.000 tamponi antigenici rapidi Covid-19, per un **importo annuale di € 1.782.000,00 oltre IVA di legge.**

L'importo è stato determinato in riferimento ai prezzi a base d'asta secondo i criteri esplicitati nell'articolo 4.

L'aggiudicazione avverrà **sulla base del minor prezzo (art. 95, comma 4 D. Lgs. 50/2016).**

Le specifiche tecniche richieste, pena esclusione, sono le seguenti:

- *Test antigenico rapido COVID 19 da campioni di tampone nasofaringeo;*
- *Metodica analisi: immunofluorescenza*
- *Prestazioni: sensibilità $\geq 90\%$ e specificità $\geq 97\%$;*
- *Conforme Circolare Ministero Salute "Aggiornamento della definizione di caso Covid-19 e strategie di testing" - gennaio 2021.*

1.1 – Requisiti tecnici delle apparecchiature

Le caratteristiche richieste sono quelle minime secondo le necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D. Lgs. 50/2016. Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti o servizi messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente". Pertanto, la ditta concorrente sarà libera di proporre le apparecchiature, con caratteristiche di livello almeno pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta della Stazione Appaltante, in coerenza con i criteri di aggiudicazione del capitolato speciale di appalto. L'impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligata a segnalarlo e deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai suddetti requisiti.

Le specifiche tecniche richieste, pena esclusione, sono le seguenti:

- *Strumento di lettura interfacciabile con i più comuni database (ad es. formato xls.);*
- *Tempo di analisi inferiore ai 15 minuti;*
- *In grado di rilevare tutte le varianti attualmente in circolazione;*
- *Valutazione numerica della fluorescenza emessa sotto forma di COI;*

1.2 – Destinazione della fornitura

Tale fornitura dovrà essere corredata dai seguenti sistemi di lettura:



N. 2 strumenti per uso in routine, pena esclusione, dovranno avere le seguenti ulteriori caratteristiche: caricamento in continuo, random access ed almeno 20 postazioni campione, da installare:

- n. 2 S.C Microbiologia e Virologia;

N. 8 strumenti idonei per la lettura del singolo campione, da utilizzarsi prevalentemente presso le seguenti Strutture:

- n. 1 S.C. Microbiologia e Virologia;
- n. 3 Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza;
- n. 1 Palazzina Materno Infantile;
- n. 1 Reumatologia;
- n. 1 Ospedale Marino di Alghero
- n. 1 Medicina del Lavoro.

I prodotti oggetto della fornitura non sono ricompresi nel DPCM 18 luglio 2018.

L'offerta, pena esclusione, dovrà essere completa di tutto il suddetto materiale richiesto. Dovrà, inoltre, essere completa di schede tecniche, in formato cartaceo e supporto informatico pdf, in italiano, di ogni prodotto ed ogni altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione con l'esatto riferimento del numero di lotto assegnato al prodotto in elenco.

ART. 2 – DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura avrà durata di **12 mesi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, fatta salva la facoltà da parte della Stazione Appaltante di risolvere unilateralmente il contratto, qualora, nel corso della vigenza contrattuale, subentrino nuove aggiudicazioni da parte di soggetti aggregatori e/o da gare centralizzate a valenza regionale.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per il contratto in corso di esecuzione, tramite esercizio di un'opzione di proroga, per la durata di mesi 6 (sei).

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 3 - QUANTITA'

Le quantità annuali indicate sono puramente indicative e non impegnative, essendo subordinate a circostanze cliniche e tecnico scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili, pertanto esse potranno variare a seguito di nuovi indirizzi terapeutici o da disposizioni regionali o aziendali in materia.

Il fornitore, pertanto, non potrà elevare alcuna eccezione e vantare alcuna pretesa e/o compensi di sorta, neanche a titolo risarcitorio, anche per richieste di quantitativi inferiori a quelli stimati o eccedenti il quinto d'obbligo.



ART. 4 - PREZZI BASE D'ASTA

La fornitura è ricompresa in un unico lotto.

Il prezzo a base d'asta per la fornitura annuale, determinato sulla base delle aggiudicazioni delle precedenti forniture, è il seguente:

Lotto	Oggetto	Base d'Asta
unico	n. 180.000 test antigenici rapidi Covid 19	€ 1.782.000,00
	Apparecchiature per la lettura	Comodato d'uso gratuito

l'importo complessivo, inclusa l'opzione di proroga semestrale, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. lgs. N. 50/2016, è pari a euro € **2.673.000,00** (oneri di sicurezza da rischi interferenziali esclusi), oltre IVA nella misura di legge, di cui:

- Importo annuale a base di gara, soggetto a ribasso **1.782.000,00**
- Proroga tecnica semestrale € **891.000,00**.

ART. 5 - REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI

Requisiti essenziali richiesti

I prodotti offerti devono avere i requisiti essenziali di seguito riportati:

- Rispondenza al Regolamento UE 2017/745 (MDR) e successive modifiche ed integrazioni e alla Direttiva Comunitaria 98/79/CE (IVD) e s.m.i.
- Dichiarazione da parte del fornitore di aver effettuato la registrazione nella banca dati del Ministero della Salute (Decreto ministeriale del 20.02.07) con indicazione della CND, del/i codice prodotto offerto/i, del numero di Repertorio Dispositivi assegnato al Dispositivo ovvero le motivazioni per le quali non è stata effettuata (decreto 21 dicembre 2009 G.U. n°17 del 22 gennaio 2010)
- Dichiarazione da parte del fornitore della classe di appartenenza del dispositivo offerto.
- La destinazione d'uso, la marca e il codice fornitore dei singoli prodotti offerti devono essere dichiarati in sede di Offerta Tecnica e risultare dalle Schede Tecniche che la Ditta Concorrente deve allegare in sede di presentazione dell'Offerta stessa.
- L'etichettatura dei prodotti deve essere conforme al Regolamento UE 2017/745 (MDR) sui "Dispositivi Medici" e successive modifiche ed integrazioni e deve essere posta, nel rispetto della normativa vigente, sul singolo prodotto, sull'involucro, se singolo o sulla confezione commerciale.



f) Si chiede la conformità alle seguenti normative: UNI EN 13485, UNI EN 1041 ed. corr., ISO 10993 ed. corr.

Su ogni confezione primaria singola sterile dovrà essere indicato in lingua italiana:

- descrizione prodotto
- misure, dimensioni, lunghezza, calibri
- lotto, data preparazione e scadenza
- metodo sterilizzazione
- nome ed indirizzo produttore
- marcatura CE
- eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione
- monouso

Sulla confezione secondaria minima d'imballo dovrà essere indicato in lingua italiana:

- descrizione prodotto e numero dei pezzi contenuti
- lotto, data preparazione e scadenza validità
- metodo sterilizzazione
- nome ed indirizzo produttore
- marcatura CE

Requisiti generali

I dispositivi invasivi, semi invasivi e/o destinati a venire a contatto con sostanze estranee alla loro composizione di base devono essere chimicamente stabili. Non devono cedere al loro contenuto sostanze tossiche, né determinare reazioni chimiche con i prodotti che possono contenere.

ART. 6 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Si procederà con l'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 7 – REQUISITI DEI FORNITORI

I fornitori dovranno essere in regola con tutte le disposizioni in materia e in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità speciale, che saranno stabiliti dal Disciplinare di gara.



ART. 8 - CONSEGNE

Le consegne dovranno essere effettuate, entro e non oltre a cura, rischio, spese del fornitore presso i singoli magazzini preposti dell'Azienda richiedente dalle ore 8,30 alle 13,30 dei giorni feriali escluso il sabato, previo apposito ordinativo. La merce dovrà essere conforme all'ordine trasmesso dal Servizio competente, e, in caso contrario, non sarà accettata dai magazzini. Qualora non vi sia rispondenza tra quantità richiesta e confezione disponibile commercializzata, l'ordine dovrà essere evaso in difetto.

La merce ordinata dovrà essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, dall'Azienda.

Al momento della consegna, tutto il materiale richiesto dovrà avere una scadenza pari ad almeno i 2/3 della validità complessiva del prodotto.

La merce ordinata dovrà essere consegnata entro massimo **5 giorni** lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, **salvo casi d'urgenza dove i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente col Responsabile del Servizio preposto.**

Il fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi.

Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l'esecuzione degli ordini.

In ciascun involucro di confezione deve essere apposta un'etichetta portante il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in misura. Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Imballi e confezioni dovranno essere "a perdere".

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull'ordinativo emesso;
- n° di riferimento dell'ordine;
- data dell'ordine;
- il prodotto consegnato e relativo quantitativo;
- n° di lotto di produzione dei singoli prodotti sterili;
- data di scadenza dei prodotti sterili.



ART. 9 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Nel caso che la Ditta aggiudicataria, in corso di contratto, sostituisca o introduca in commercio un prodotto innovativo rispetto a quello aggiudicato, la medesima si impegna a fornire quest'ultimo in luogo di quello aggiudicato a prezzo non superiore e su espressa accettazione o richiesta da parte del Servizio di Farmacia.

Per quanto non previsto nel presente articolo, trova applicazione l'articolo 3.4 del DM Salute del 10/08/2018.

ART. 10 - CONTROLLO SULLA MERCE

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate.

Agli effetti della fatturazione, sono valide le quantità corrispondenti all'ordine.

La firma per ricevuta dei prodotti non impegna l'Azienda la quale si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all'atto della consegna.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in offerta, l'Azienda li respingerà al fornitore che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro cinque giorni.

In caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, le amministrazioni contraenti potranno provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa.

ART. 11 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK

Per ciascun dispositivo offerto è richiesta, in aggiunta alla garanzia legale ai sensi dell'art. 1490 c.c., l'ulteriore garanzia convenzionale/commerciale di cui all'art. 133 del Codice del Consumo – denominata full risk - di per l'intera durata del contratto.

Senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari, durante tutto il periodo di validità del contratto (compreso l'eventuale incremento dello stesso offerto a titolo di miglioria) il Fornitore deve provvedere con il proprio personale agli interventi di assistenza, come descritto nell'apposito paragrafo, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle tempistiche indicate nell'apposito articolo del CT.

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari corrisponderà al fornitore il prezzo per i ricambi e per la riparazione solo nel caso in cui sia comprovato che i guasti o le rotture siano derivati da eventi straordinari, indipendenti dal



normale funzionamento/utilizzo delle apparecchiature, o da un utilizzo inappropriato da parte del personale della Stazione Appaltante.

Se durante il periodo di validità del contratto si dovessero rilevare gravi difetti costruttivi, funzionali o strutturali dei prodotti forniti, il fornitore è tenuto al ritiro immediato del prodotto e la sostituzione del medesimo con uno nuovo, senza alcun onere, **entro 5 giorni** dalla data di ritiro ordinata dalla Stazione Appaltante. Qualora ciò non avvenisse nei tempi indicati, sarà applicata l'apposita penale prevista nel presente Capitolato Tecnico.

Il Fornitore, a partire dalla data del collaudo positivo e per l'intera durata contrattuale, dovrà fornire i servizi compresi nella manutenzione *full risk* sull'apparecchiatura e sugli eventuali dispositivi opzionali, secondo le modalità di seguito specificate.

Durante il periodo di validità del contratto, tutte le spese sostenute per fornitura di pezzi e parti di ricambio e/o sostituzione dei beni difettosi, ovvero per trasporti e manodopera per installazione e/o riparazione, ecc., sono da intendersi a carico del Fornitore.

Tutti i componenti, accessori e ricambi necessari per la corretta manutenzione delle apparecchiature offerte, dovranno essere disponibili per i **successivi 10 anni** a partire dalla data di collaudo dei beni forniti.

La garanzia convenzionale *full risk*, che dovrà essere pubblicizzata a pena di esclusione, con apposito certificato da allegare alla documentazione tecnica di gara, comprenderà le seguenti tipologie di intervento, effettuate da personale specializzato offerto dal fornitore:

1. Manutenzione preventiva;
2. Manutenzione correttiva;

Tali attività saranno espletate secondo quanto di seguito previsto. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione *full risk* dovessero comportare una interruzione dell'utilizzo clinico delle apparecchiature e/o degli eventuali dispositivi opzionali forniti, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore anche in orari serali o notturni e/o festivo, da concordarsi con il personale utilizzatore della Stazione Appaltante.

In particolare, il Fornitore dovrà garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature e i dispositivi opzionali, tanto sotto l'aspetto infortunistico, di sicurezza e di rispondenza alle norme, quanto sotto l'aspetto della rispondenza ai parametri tipici delle apparecchiature e al loro corretto utilizzo, garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione **e per i guasti dovuti all'utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo.**

Gli interventi manutentivi dovranno essere garantiti, secondo le tempistiche indicate nel presente CT anche in caso di danni accidentali o furto.



Inoltre, il Fornitore deve garantire per tutta la durata della fornitura il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature come accertato all'atto del collaudo o delle successive verifiche funzionali; in caso di mancato superamento delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera dall'Amministrazione sull'apparecchiatura o suoi componenti (hardware e software), non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituire o aggiornare tali componenti con attrezzature nuove, identiche o migliori rispetto alla fornitura originale, entro **30 giorni solari** pena l'applicazione delle penali di cui previste nel presente CT. Resta inteso che le eventuali modifiche migliorative, da apportare alla fornitura, devono ottemperare a quanto previsto nel Capitolato Tecnico.

Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico che presenti rotture o logorii o che comunque diminuisca il rendimento delle apparecchiature, ovvero software che presenti difetti o subisca malfunzionamenti, il Fornitore dovrà eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali e nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti, pena l'applicazione delle penali previste nel presente CT. Le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore che ne assicurerà il trattamento in conformità alle norme vigenti, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente.

Durante il periodo di manutenzione/garanzia full- risk, è compreso, senza oneri aggiuntivi, il servizio di aggiornamento tecnologico. La ditta aggiudicataria dovrà effettuare tutte le implementazioni hardware e software contestualmente al loro rilascio sul mercato o avvio di ciclo vita dei prodotti; le stesse potranno riguardare sia l'aggiornamento del sistema che essere esclusivamente finalizzate a migliorare la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi forniti. Si precisa che nel caso in cui vengano immesse sul mercato release software che necessitino per la loro installazione la sostituzione di componenti hardware, la ditta dovrà impegnarsi comunque a procedere con gli aggiornamenti, senza oneri aggiuntivi, con modalità da concordare con la Stazione Appaltante.

11.1 Manutenzione preventiva

La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi, come previsto dai manuali d'uso forniti in dotazione.

Tale manutenzione sarà effettuata nel rispetto delle modalità, frequenza e condizioni stabilite nel manuale relativo all'apparecchiatura e/o dispositivo opzionale acquistato.

La manutenzione preventiva comprende, inoltre, le verifiche e i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche funzionali) comprensive del relativo materiale di consumo, le regolazioni e i controlli di qualità, nel numero e nei termini previsti dai manuali dei produttori; si intendono anche comprese le verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione preventiva/correttiva secondo quanto previsto nel manuale d'uso del dispositivo e **comunque almeno 1 (una) volta all'anno** e gli eventuali interventi di rimessa a norma, con calendario da comunicare obbligatoriamente alla SSD



Ingegneria Clinica e al Responsabile della Struttura Clinica alla firma del contratto. Inoltre, dovrà essere redatto un rapporto d'intervento di manutenzione preventiva, sottoscritto dal DEC, che dovrà essere fatto pervenire entro e non oltre 24 ore dall'intervento. In caso di inadempimento sulle attività di manutenzione, ivi inclusa l'assenza del rapporto, verranno applicate le penali riferite alla fascia 3, per ogni giorno di ritardo rispetto alle date indicate nel calendario. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare le verifiche sugli adempimenti periodicamente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva potrà includere: verifiche e controlli dei parametri di funzionamento delle apparecchiature e dei dispositivi opzionali, tarature e controlli di qualità di funzionamento.

Le date del piano di manutenzione preventiva saranno concordate con il referente dell'AOU (in particolar modo il Servizio di Ingegneria Clinica e/o la Struttura / Reparto presso la quale l'apparecchiatura verrà installata). Eventuali modifiche al calendario saranno previamente concordate dalle parti.

Nel modificare il calendario si dovranno rispettare le frequenze e quindi gli intervalli temporali previsti tra gli interventi di manutenzione preventiva. Alla Stazione Appaltante dovrà essere inviato sempre il calendario aggiornato con l'indicazione delle modifiche e delle motivazioni relative alle modifiche.

Il Fornitore è tenuto al rispetto del calendario redatto, pena l'applicazione delle penali previste nel presente CT.

Al positivo completamento delle attività di manutenzione preventiva, verrà redatto un apposito "*Verbale di manutenzione preventiva*", da consegnare alla Stazione Appaltante il quale dovrà riportare almeno le informazioni relative alle attività svolte, alla data in cui è stata svolta l'attività di manutenzione, al numero di ore nelle quali l'apparecchiatura è rimasta in stato di fermo e all'elenco delle componenti eventualmente sostituite.

Per limitare il tempo di fermo macchina, nel caso in cui le attività di manutenzione preventiva siano previste su più giorni consecutivi, l'Azienda Ospedaliera potrà scegliere, in funzione delle necessità sanitarie, di effettuare le attività previste anche in giorni non consecutivi, previo accordo con il Fornitore.

11.2 Manutenzione correttiva.

La manutenzione correttiva, su chiamata, comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, componenti, accessori e di quant'altro componga l'apparecchiatura nella configurazione fornita, che subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale e non consentano il pieno e corretto funzionamento dell'apparecchiatura o diano luogo a riduzione delle prestazioni della stessa nel periodo di validità del contratto.

La manutenzione correttiva consiste nell'accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino dell'originale funzionalità, con verifica dell'integrità e delle prestazioni dell'apparecchiatura. Qualora il guasto riscontrato possa incidere sulle condizioni di sicurezza dell'apparecchiatura, dovranno essere effettuate le opportune verifiche, fra le quali, per esempio, la verifica di sicurezza elettrica e il controllo di funzionalità, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari applicabili.



La manutenzione correttiva dovrà garantire:

- numero di interventi su chiamata: illimitati;
- tempo di intervento: indicati nel presente CT (in caso di inadempienza saranno applicate le penali previste nel presente CT);
- attività propedeutiche al ripristino dell'apparecchiatura/dispositivo affetto da malfunzionamento (quali ad esempio: invio e trasporto delle parti guaste, per la loro eventuale riparazione, immediatamente dopo l'identificazione dell'avaria) a cura del Fornitore;
- ripristino funzionalità dell'apparecchiatura/dispositivo guasti entro le tempistiche previste dal presente CT dalla data di ricezione della richiesta di intervento trasmessa dalla Stazione Appaltante o altra struttura delegata dalla Stazione Appaltante, pena l'applicazione delle penali previste nel CT, e fermo il diritto al risarcimento del maggior danno;
- in caso di impossibilità di ripristino della funzionalità, sostituzione dell'apparecchiatura/dispositivo affetti da malfunzionamento con un'apparecchiatura/dispositivo identico a quello malfunzionante entro le tempistiche previste dal presente CT, pena l'applicazione delle penali previste nel presente CT e fermo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Si evidenzia che nel caso in cui il dispositivo sia soggetto a manutenzione correttiva per cause non imputabili alla Stazione Appaltante e il ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura affetta da malfunzionamento superi **le tempistiche indicate nell'apposito articolo del presente CT**, saranno comminate le penali disciplinate nel presente CT.

Gli interventi di manutenzione correttiva potranno essere richiesti al Fornitore mediante una "Richiesta di intervento", dalla Stazione Appaltante o altra struttura delegata dalla Stazione Appaltante, ad esempio a mezzo fax, e-mail o PEC, o attraverso il "Customer Care".

Per ogni intervento, sia di manutenzione preventiva che correttiva, dovrà essere redatta un'apposita nota in duplice copia, sottoscritta da un incaricato dell'AOU e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato all'Ordinativo di fornitura cui si riferisce l'apparecchiatura per la quale è stato richiesto l'intervento, il numero di installazione, il numero progressivo (identificativo della richiesta di intervento della chiamata), l'ora ed il giorno della chiamata, il numero dell'intervento, l'ora ed il giorno di intervento, l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o del termine intervento). Una copia è per il Fornitore ed una copia resta alla Stazione Appaltante



11.3 Guasti per cause non ricomprese nella manutenzione full risk con oneri a carico della Stazione Appaltante

In caso di eventi causati da comportamenti umani dolosi, con oneri a carico della Stazione Appaltante, per tutta la durata di validità del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà segnalare immediatamente dopo il suo accertamento all'Azienda Ospedaliera, che il guasto verificatosi non rientra negli interventi ricompresi nella manutenzione full risk.

Per ogni evento segnalato, il Fornitore dovrà produrre una nota tecnica contenente la descrizione del malfunzionamento e le motivazioni per cui si ritiene che debba essere eseguito un intervento "straordinario" ed, eventualmente, un preventivo di spesa. L'intervento "straordinario" potrà essere eseguito solo previa autorizzazione scritta dalla Stazione Appaltante.

ART.12. QUALITÀ DEI PRODOTTI FORNITI

12.1. Qualità minima dei dispositivi medici

Di seguito si riporta l'elenco dei requisiti minimi che tutti i prodotti/dispositivi medici offerti (laddove applicabili) devono rispettare, pena l'esclusione del concorrente:

- essere rispondenti alla descrizione, indicata all'apposito articolo del presente Capitolato Tecnico, per ciascuna tipologia di prodotto;
- rispettare anche tutti i requisiti tecnici minimi indicati per ciascun prodotto ovvero stabiliti da norme di prodotto, norme nazionali, CE, ecc., al momento della consegna, anche se emanate successivamente alla presentazione dell'offerta, con particolare riferimento alla codifica CND e al Numero di Repertorio dei dispositivi offerti, che deve essere sempre espressamente indicato;
- ove applicabile, essere dotati di marcatura CE e manuale di istruzioni ai sensi delle direttive specifiche ed in particolare:
 - I **DM** devono essere conformi al D.lgs 46/97 recepimento direttiva Europea 93/42 ovvero al D.lgs 47/07 ovvero al Regolamento (UE) 2017/745
 - I **DM-IVD** devono essere conformi al D.lgs. 332/2000 e successive integrazioni o modifiche, recepimento della direttiva Europea 98/79 ovvero Regolamento (UE) 2017/746
 - I **DM-IA** devono essere conformi al D.lgs. 507/1992 e successive integrazioni o modifiche, recepimento della direttiva Europea 90/385 ovvero al Regolamento (UE) 2017/745
- essere conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e tecniche, comunitarie e nazionali, disciplinanti i prodotti oggetto della fornitura nonché le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio, e rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in



materia all'atto dell'offerta e a tutti quei requisiti che venissero emanati nel corso della durata del contratto;

- rispettare le prescrizioni su confezionamento ed imballaggio.

12.2. Caratteristiche minime del confezionamento di tutti i prodotti:

Per tutto ciò che concerne il confezionamento (inteso quale unione di più prodotti della medesima tipologia in una scatola o un contenitore idoneo) e/o l'imballaggio dei beni, per ogni tipologia di prodotto offerto, il Fornitore dovrà garantire:

- a) la corretta conservazione dei prodotti in esso contenuti, anche durante le fasi di trasporto;
- b) la conformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il confezionamento e l'imballaggio (inteso quale accorpamento di più confezionamenti per agevolare il trasporto) devono essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idonei a garantire la corretta conservazione dei prodotti. Gli eventuali confezionamenti ed imballaggi usati per la spedizione dovranno essere a norma di legge, saranno a carico del Fornitore ed oggetto della fornitura (imballi e confezioni "a perdere").

Qualora la Stazione Appaltante verificasse la presenza di imballi con difetti, lacerazioni o traccia di manomissione, potrà rifiutarne la fornitura; in tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. Resta inteso che il Fornitore sarà responsabile di difetti, danni, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione derivanti dalla cattiva conservazione / trasporto dei prodotti fino al momento del collaudo.

Tutti i confezionamenti dei prodotti da consegnare dovranno essere integri, non danneggiati e chiusi. Si precisa, inoltre, che ogni prodotto deve essere corredato delle necessarie informazioni per garantire la corretta e sicura utilizzazione / installazione e per consentire l'identificazione del fabbricante/produttore.

L'etichettatura e le istruzioni per l'uso devono essere redatte in lingua italiana e rispettare le normative vigenti, riportando la destinazione d'uso prevista per ciascun prodotto. Le istruzioni possono contenere anche eventuali informazioni necessarie all'utilizzatore, le eventuali controindicazioni e precauzioni da prendere.

ART. 13 – COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE – RESPONSABILITÀ PER VIZI NON RILEVATI IN FASE DI COLLAUDO

Il collaudo tecnico-amministrativo verrà effettuato dalla Stazione Appaltante in contraddittorio col Fornitore sulla base delle disposizioni vincolanti contenute nel presente capitolato posto tra i documenti obbligatori della procedura di acquisizione e riguarderà la totalità delle apparecchiature, compresi gli eventuali dispositivi opzionali oggetto dell'Ordinativo di Fornitura ed i relativi applicativi software installati.

Il collaudo dovrà essere eseguito entro 10 giorni solari dal termine dell'installazione, salvo diverso accordo con la Stazione Appaltante, e consisterà:



- nella verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell'Ordinativo di Fornitura (ad es. marca, modello, ...) e quanto installato;
- nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell'apparecchiatura, compresi software e dispositivi opzionali;
- nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi dispositivi opzionali, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta;
- nella verifica della conformità dell'apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;
- nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore, inclusa la eventuale riproduzione di immagini test;
- nella consegna di tutti i manuali, in lingua italiana, a corredo del bene;
- nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento, che, a discrezione della Stazione Appaltante, possono in alternativa essere eseguite da suo personale di fiducia.
- formazione tecnica al fine di istruire il personale al primo utilizzo dell'apparecchiatura. Ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante la formazione potrà essere eseguita a distanza, in videoconferenza o altri sistemi ritenuti congrui dalla Stazione Appaltante

Il Fornitore dovrà produrre, in sede di collaudo, la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza.

Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore.

La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo. Ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante il collaudo potrà essere eseguito anche in assenza temporanea di elementi accessori e complementari che non incidono sul funzionamento complessivo del bene, ferme restando l'applicazione delle sanzioni previste in ordine al differimento dei termini per la consegna della fornitura complessiva dei beni. A completamento della fornitura, verrà eseguito il collaudo complessivo su tutti i beni.

Delle suddette operazioni verrà redatto apposito "verbale di collaudo", firmato dalla AOUI di Sassari e controfirmato dal Fornitore. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione" della Fornitura.



Il verbale dovrà contenere l'indicazione della data e del luogo in cui avverrà la formazione del personale (previamente concordato con la AOU di Sassari). Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Le prove di collaudo devono concludersi entro 10 giorni solari dal loro inizio, salvo diverso accordo.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.

Quando le apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove di collaudo (funzionali e diagnostiche), queste ultime saranno ripetute alle stesse condizioni e modalità con cui sono state eseguite le prime prove di collaudo, con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove deve concludersi entro 10 giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti.

Se entro il suddetto termine le apparecchiature o parti di esse non superino in tutto o in parte, queste ultime prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse, salva l'applicazione delle penali previste nel presente CT.

Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l'ulteriore danno.

Il Fornitore è tenuto agli eventuali adeguamenti delle apparecchiature come previsto dal predetto decreto legislativo e successive modifiche.

La fatturazione potrà avvenire solo a seguito del regolare e positivo collaudo dell'apparecchiatura.

ART. 14 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione del personale sull'utilizzo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali offerti oltre a quanto previsto in fase di collaudo, è un'attività di affiancamento volta a chiarire i seguenti punti:

- uso dell'apparecchiatura, dei suoi dispositivi compresi i software in ogni loro funzione;
- procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti più frequenti;
- modalità di comunicazione (es.: orari e numeri di telefono) con il Fornitore per eventuali richieste di intervento, assistenza e manutenzione e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi previsti e con le esigenze di utilizzo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi.

Il personale, il cui numero è definito dalla P.A., verrà formato nella medesima sessione formativa.

Le attività e le modalità di erogazione di tale servizio verranno concordate tra le parti e formalizzate in un apposito calendario. Ogni difformità relativa alle predette attività/modalità, comporterà l'applicazione delle penali secondo quanto riportato nel presente CT, fermo restando l'obbligo di eseguire entro un congruo termine le attività non svolte.



Si fa presente che i costi relativi alla formazione del personale, che si rendesse necessaria a seguito dell'aggiornamento gratuito del/dei software installato/i di gestione durante tutto il periodo di validità del contratto, restano a carico del Fornitore.

Il Fornitore dovrà garantire, per l'intera durata del contratto, **almeno 1 (una)** sessione formativa con data da concordare con il Responsabile della Struttura utilizzatrice, entro 30 gg dalla data di avvenuto collaudo, da dedicare al personale addetto (il numero dei dipendenti da formare sarà stabilito dalla P.A.) sui temi sopra indicati o comunque ogni qual volta venga effettuato un aggiornamento tecnologico sia software che hardware.

Se richiesto dall'Azienda, dovrà essere previsto un corso formativo specifico dedicato ai tecnici della SSD di Ingegneria Clinica riguardante aspetti tecnico/qualitativi relativi alle apparecchiature offerte.

L'appaltatore dovrà svolgere nell'attività di formazione un opportuno affiancamento volto ad addestrare il personale dell'AOU al corretto utilizzo dei beni forniti in condizioni normali e di emergenza.

Il personale della Ditta dovrà istruire il personale sull'uso e alla manutenzione ordinaria di primo livello delle apparecchiature consegnate, con l'ausilio di un manuale di istruzioni per l'uso, mettendo in evidenza anche le norme di sicurezza da osservare e le manovre da eseguire in caso di emergenza, ed indicando i riferimenti della sede dell'assistenza tecnica in caso di guasti, malfunzionamenti o problemi similari.

ART. 15 - SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA

15.1. Lavori e servizi

Laddove applicabile i lavori e servizi di seguito descritti sono connessi ed accessori alla fornitura oggetto del presente Capitolato Tecnico e, quindi, sono prestati dal Fornitore di ogni lotto unitamente alla fornitura medesima ed il corrispettivo è da intendersi compreso nel prezzo offerto:

- a) lavori di carico e scarico della merce comprese tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività quali carrelli, transpallet, ecc., compreso l'eventuale utilizzo di mezzi di sollevamento per portare i beni ai piani;
- b) Realizzazione e certificazione a termini di legge dei necessari cablaggi elettrici, dati, ecc. necessari per il funzionamento dei sistemi e dei beni forniti, compresa la fornitura dei materiali principali ed accessori per il montaggio e il fissaggio, della manodopera qualificata per i montaggi, tutti i tipi di collegamenti (elettrici, dati, ecc.);
- c) Montaggio di supporti, carrelli, ecc. compresi nella fornitura;
- d) Smontaggio, rimozione trasporto e smaltimento dei monitor e delle centrali esistenti al termine



- e) dell'installazione e messa in servizio delle nuove, compresa la rimozione dei cablaggi non più necessari (saranno trasportate in apposito locale indicato dall'Azienda Appaltante solo i beni che, ad insindacabile giudizio della stessa, dovranno essere conservati in quanto utilizzabili);
- f) Trasporto e smaltimento degli imballaggi, con pulizia delle aree di installazione dai residui degli stessi;
- g) Protezione dei pavimenti dai graffi con fornitura e posa di protezioni in cartone o similari;
- h) Esecuzione dei corsi di formazione del personale addetto secondo le frequenze e durate riportate nell'apposito articolo del presente Capitolato Tecnico;
- i) Assistenza al collaudo dei beni e dei sistemi, con presenza sul campo del necessario personale tecnico a disposizione della commissione di collaudo;
- j) Manutenzione *full risk* per tutta la durata del contratto, secondo le modalità indicate nell'apposito articolo del presente Capitolato Tecnico;
- k) Tutto quanto altro specificato nel presente capitolato, anche se non espressamente riportato nel presente articolo.

15.2. Documentazione e modalità di consegna.

I servizi di seguito descritti sono connessi ed accessori alla fornitura del presente capitolato e, quindi, sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima.

Il corrispettivo di tali servizi è da intendersi compresi nel prezzo offerto.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore.

Pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività (compreso l'eventuale utilizzo di mezzi di sollevamento).

All'atto della consegna, il Fornitore consegna il Documento di Trasporto.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel Documento di Trasporto la cui copia è consegnata all'Azienda. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, luogo di consegna e l'elenco dettagliato del materiale consegnato.

La firma posta sul documento di trasporto all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto previsto nell'Ordinativo e viene apposta con RISERVA.

Il Fornitore deve essere presente al momento della consegna dei beni.

La consegna dei beni deve obbligatoriamente avvenire in ciascuna struttura/reparto preventivamente comunicati dal RUP ed è a carico dell'Aggiudicatario.

L'apertura dei pallet/plichi contenenti i beni deve obbligatoriamente avvenire in presenza di un rappresentante della Ditta Aggiudicataria.



La fatturazione per il pagamento dei beni forniti potrà avvenire solo ad ultimazione (positiva) dei collaudi di tutti i beni. Non saranno accettate fatture emesse prima di tale termine.

ART. 16 - TEMPISTICHE DI INTERVENTO IN GARANZIA IN CASO DI GUASTO

TIPOLOGIA DI GUASTO	TEMPI DI PRIMO INTERVENTO (anche online, in ore solari continue dalla chiamata)	TEMPI RISOLUZIONE DEL GUASTO SENZA PEZZI DI RICAMBIO (in ore a partire dalla chiamata)	TEMPI RISOLUZIONE DEL GUASTO CHE NECESSITANO DI PEZZI DI RICAMBIO (in giorni lavorativi successivi a quello della chiamata)
Bloccante	2	8	2 gg
NON bloccante	4	12	5 gg

Per “pezzi di ricambio” sono da intendersi parti strutturali e rilevanti del dispositivo, quali: schede elettroniche, parti del telaio, pulsantiere, ecc.. La minuteria elettronica/elettrotecnica/meccanica quali fusibili, cavi e similari, spine, viti e bulloneria, ecc. dovrà essere immediatamente disponibile nell’intervento in loco a seguito della chiamata di emergenza e non è considerata come “pezzi di ricambio”, per i quali il tempo di riparazione è dilazionato come da tabella precedente.

ART. 17 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

17.1 Principali Motivazioni per l’applicazione delle penalità

La Ditta aggiudicataria di ciascuno dei lotti, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità quando:

- i beni non vengono forniti nei tempi previsti nell’apposito articolo del presente CT;
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità e continuità nell’esecuzione dell’appalto affidatogli;
- non adempie o adempie con ritardo a quanto previsto dal contratto, dal presente Capitolato Tecnico e dalla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e/o ad ordini di servizio impartiti dalla Stazione Appaltante per il tramite del DEC.
- non adempie o adempie in ritardo ad Ordini di Servizio impartiti dal DEC o dal RdP.



In ogni caso è fatta comunque salva la facoltà dell'Azienda di agire in via giudiziaria per il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito e/o delle spese sostenute a seguito dell'inadempimento.

17.2 Importi delle penalità

Per quanto riguarda il controllo del corretto espletamento dell'appalto, si prevede l'applicazione di tre penalità in misura giornaliera/una tantum suddivise in tre fasce:

- FASCIA 1 (lieve): importo della penale 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- FASCIA 2 (media): importo della penale 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- FASCIA 3 (grave): importo della penale 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

Dette penali saranno determinate, per ogni singolo inadempimento contrattuale, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'infrazione/ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Al superamento del 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, avverrà la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva.

L'elenco delle infrazioni riportato è da ritenersi indicativo e non esaustivo, ma sarà comunque applicato anche per similitudine ad eventuali infrazioni non espressamente citate, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

FASCIA	Tipologia	Penale per ogni singola infrazione
Lieve	<ul style="list-style-type: none">▪ Mancanza di tesserini di riconoscimento identificativo del personale▪ Scarsa igiene delle divise del personale	0,3 per mille importo netto contrattuale
Medio	<ul style="list-style-type: none">▪ Utilizzo di attrezzature non conformi alla vigente normativa (per ogni singola infrazione)▪ Comportamento dei dipendenti non corretto e/o non consono all'ambiente lavorativo della Stazione Appaltante (per ogni singola infrazione)▪ Ritardata, mancata o incompleta e/o non conforme consegna alle relative scadenze <u>della documentazione</u> e certificazione dei beni installati (per ogni giorno solare di ritardo)▪ Mancato rispetto delle modalità di espletamento dell'appalto (per ogni singola infrazione)▪ Mancata o insufficiente pulizia dei luoghi in cui avranno sede le forniture e lavorazioni a seguito degli interventi effettuati (per ogni infrazione)	0,6 per mille importo netto contrattuale



	<ul style="list-style-type: none">▪ Mancata installazione dei sistemi di avviso della presenza dei lavori e delle delimitazioni o barriere nel caso di lavori o di movimentazioni di materiali e attrezzature ingombranti di maggiore importanza▪ Mancato e/o ritardato allontanamento e smaltimento degli imballaggi e dei beni da smaltire▪ ritardata esecuzione della formazione	
Grave	<ul style="list-style-type: none">▪ Mancata comunicazione a mezzo pec delle date di spedizione e di consegna della fornitura, secondo quanto disciplinato dall'art. 6 del presente Capitolato Tecnico▪ Ritardo nella consegna dei beni▪ Ritardo nella installazione e messa in opera per elementi ostativi imputabili alla Ditta Fornitrice▪ Ritardo nelle operazioni di collaudo per elementi ostativi imputabili alla Ditta Fornitrice▪ Inadempimenti inerenti le manutenzioni▪ Mancato rispetto degli adempimenti o delle verifiche tecniche in materia di sicurezza (per ogni infrazione)▪ Sospensione anche parziale della fornitura non autorizzata, per ogni giorno o frazione (per ogni infrazione)▪ Mancato/ritardato intervento di risoluzione del guasto secondo le tempistiche e modalità indicate nel presente CT, per ogni giorno o frazione▪ Mancato e/o ritardata consegna kit consumabili▪ Ritardato adempimento ad ordini di servizio impartiti dalla Stazione Appaltante (per giorno solare di ritardo sui termini di adempimento fissati per ciascun punto dell'ordine di servizio)	1 per mille importo netto contrattuale

L'applicazione delle penali avverrà a mezzo di apposite note comunicate formalmente dalla Stazione Appaltante alla Ditta aggiudicataria a mezzo PEC, a seguito di accertamento della violazione riscontrata da parte del RUP/DEC.

La Ditta aggiudicataria è obbligata a conformarsi all'applicazione della penale irrogata, a meno di palesi illogicità nelle motivazioni.

A giustificazione dell'eventuale impedimento nell'esecuzione dell'appalto la Ditta aggiudicataria non potrà invocare ritardi che potrebbero essere causati da altre ditte che provvedono per conto della Ditta aggiudicataria ad altri lavori o forniture, se essa non avrà denunciato in tempo e per iscritto alla Stazione Appaltante (al DEC) l'effettivo ritardo eventualmente causatole, dovendo il DEC farne regolare contestazione in contraddittorio, presenti o no, le altre Ditte interessate.



17.3. Modalità di applicazione delle penalità

L'ammontare delle penalità verrà detratto direttamente sul credito vantato dalla Ditta aggiudicataria con emissione di nota di credito. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione dovrà avvenire entro i termini previsti dal Disciplinare di Gara.

Le penalità sono notificate alla Ditta aggiudicataria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Le penali saranno applicabili per ciascun evento di violazione nel rispetto della seguente procedura:

entro i 15 (quindici) giorni solari consecutivi successivi alla redazione del verbale, la Ditta aggiudicataria potrà far pervenire le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, ovvero rigettate in tutto o in parte le controdeduzioni, l'AOU di Sassari potrà dar corso all'irrogazione delle penali.

ART. 18 - PRESENTAZIONE FATTURA E MODALITÀ PAGAMENTI

Per l'esecuzione della fornitura con le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale, la Stazione Appaltante corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

I corrispettivi contrattuali dovuti all'Appaltatore si riferiscono alla fornitura erogata a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il suo pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.

L'Operatore Economico Aggiudicatario, all'atto dell'emissione della fattura, dovrà trasmettere, via mail, alla S.C. Farmacia Ospedaliera le copie di tutti i DdT citati nel suddetto documento contabile. Resta inteso, fin da ora, che la mancata trasmissione dei suddetti documenti di trasporto causerà la sospensione dei termini di pagamento delle rispettive fatture.

Qualora l'Operatore Economico Aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa/consorzio, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati all'impresa capogruppo.

I termini di pagamento sono previsti entro 60 gg dal ricevimento della fattura inviata mediante fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero Economia e Finanze. L'appaltatore si impegna, pena la nullità del contratto al pieno rispetto degli obblighi previsti dalla L.136/2010.

In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284 comma 1, del codice civile.



Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l'interruzione della fornitura da parte dell'Operatore Economico Aggiudicatario, il quale è tenuto ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'Operatore Economico Aggiudicatario del presente Capitolato Speciale, del Disciplinare di gara, di tutti gli altri atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del Fornitore.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le Stazioni Appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell'art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla società Equitalia Servizi S.p.A.

Se tale società comunica che risulta un inadempimento, la richiesta della Stazione Appaltante costituisce segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Il codice univoco ufficio (IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni) assegnato alla AOU di Sassari, da riportare nella fattura elettronica, è il seguente:

Uff. Fattura PA

Codice Fiscale:02268260904

Codice IPA: UFBW7M

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare: il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale Prestazionale si rinvia a quanto previsto dalla restante documentazione di gara, dal Codice Civile, dal D. Lgs. 50/2016, e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate nel corso dell'esecuzione del contratto.

2. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato il seguente allegato:

